



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE

- Presidente -

Sent. n. sez. 206/2026

BRUNO GIORDANO

UP - 12/02/2026

DONATO D'AURIA

R.G.N. 36446/2025

MARIA TERESA ARENA

ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Brezzi Romano nato a Alessandria il 20/02/1961

Brezzi Giorgio nato a Alessandria il 13/05/1963

Brezzi Giuseppe nato a Alessandria il 23/04/1967

Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe Società Agricola Semplice in Persona del
Legale Rappresentante Brezzi Romano

avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

udito il Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi;

uditi l'avv. Massimo Grattarola, in proprio ed in sostituzione dell'avv. Franco
Grillo in difesa di Brezzi Romano, Brezzi Giorgio, Brezzi Giuseppe e di Brezzi
Romano, Giorgio e Giuseppe società agricola semplice in persona del legale
rappresentante che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna nei confronti di Romano Brezzi, Giorgio Brezzi e Giuseppe Brezzi, nella qualità di soci della «Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe, società agricola semplice» e perciò datori di lavoro – il primo anche nella qualità di conducente del trattore – in ordine al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno del lavoratore dipendente Francesco Savaresi; con la stessa sentenza è stata confermata anche la condanna nei confronti dell'ente «Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe società agricola semplice» in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *septies* d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

1.1 Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro avvenuto in Alessandria il 28 luglio 2020, descritto nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente.

Alla data su indicata, all'interno del capannone della cascina Benpensata adibito a stoccaggio del fieno destinato ai bovini ivi allevati, Romano Brezzi, a bordo di un trattore con cui doveva caricare il mangime attraverso una pala posta in corrispondenza della parte anteriore del veicolo, compiendo una manovra di retromarcia, non si era avveduto della presenza di Francesco Savaresi, entrato nel capannone da una porta solitamente chiusa, seppur non a chiave, posta nell'ingresso secondario e lo aveva investito, cagionandone la morte.

1.2. Nei confronti degli imputati sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro. In particolare:

- l'omessa adozione di un piano di viabilità in violazione degli artt. 15, 17, 18, 288 e 29 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e l'omessa adozione di idonea segnaletica orizzontale e verticale atta a distinguere le zone di transito dei mezzi agricoli e le zone pedonali in violazione dell'art. 163 d.lgs. n. 81/2008;

- la messa a disposizione di un mezzo con il cicalino scollegato e con il lunotto posteriore ricoperto da uno spesso strato di polvere, in violazione dell'articolo 71, comma 4 lettera a) punto 2, d.lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano idoneamente mantenute per garantire la sicurezza.

Nei confronti di Romano Brezzi, quale ulteriore profilo di colpa, è stata individuata la violazione degli artt. 20, comma 2, lett. c), 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, 140 e 141 del d.lgs. n. 285/1992, per avere egli effettuato una manovra di retromarcia senza controllare l'area retrostante, utilizzando un mezzo recante il lunotto posteriore sporco, il girofaro non attivato e il cicalino staccato di proposito.



2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati Romano Brezzi, Giorgio Brezzi e Giuseppe Brezzi e la «Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe società agricola semplice», con atto unico, formulando cinque motivi.

2.1 Con il primo motivo hanno dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 468 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto superflua l'audizione dei testi della difesa. Dopo che il Tribunale aveva ritenuto decaduta la parte dalla possibilità di escutere i testi indicati in lista a seguito della mancata citazione, la Corte, nel confermare la non necessità della loro escussione, aveva seguito altro percorso argomentativo, osservando che le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre, ovvero il rapporto di ospitalità e non di lavoro subordinato intercorrente fra Savaresi e Brezzi, erano irrilevanti, avendo gli imputati rinunciato a coltivare tale specifico profilo e non essendo più in contestazione che Savaresi fosse un lavoratore alle dipendenze dell'azienda agricola. Secondo il difensore, tale assunto sarebbe illegittimo, in quanto in tema di lista testimoniale, l'onere della indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai fatti del processo. In sostanza, al di là delle indicazioni delle circostanze formulate nella lista, essendo il processo incentrato sull'accertamento della responsabilità per la morte di Savaresi, i testi avrebbero dovuto essere sentiti in merito ai ruoli rivestiti dai fratelli Brezzi all'interno dell'azienda. Nel corso dell'istruttoria, a tutti i testi sentiti era stato chiesto chi, all'interno dell'azienda, fosse il datore di lavoro, sicché l'argomento per cui il tema su cui i testi della difesa erano stati chiamati a deporre non era più rilevante per il processo di appello era intrinsecamente illogico.

2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delega in materia di sicurezza sul lavoro, conferita a Romano Brezzi e liberatoria per gli altri imputati. Il difensore ricorda che, secondo i patti sociali, a Romano Brezzi era conferita la rappresentanza legale della società «ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro e degli altri adempimenti amministrativi». La lettura fornita dalla Corte della indicazione riportata nella visura camerale, per cui la rappresentanza legale comportava solo il potere di firma, era errata anche solo dal punto di vista letterale, posto che il riferimento alla sottoscrizione riguardava solo le dichiarazioni dei redditi e che, in ogni caso, gli adempimenti relativi alla disciplina del lavoro non si sottoscrivono, ma si assumono. La frase, osserva il difensore, deve essere letta nel senso che Romano Brezzi aveva la rappresentanza legale della società anche in relazione agli adempimenti relativi alla disciplina del lavoro, come confermato, peraltro, dal documento di valutazione del rischio, che indica solo Romano Brezzi come datore di lavoro. La Corte, con un'operazione ermeneutica illogica, ha affermato che la



frase riportata nella visura a proposito della amministrazione disgiunta di tutti i soci valga a smentire quella successiva, quando invece, avrebbe dovuto ritenere che il passaggio successivo era la specificazione della previsione generale. Ancora più illogico e anche contraddittorio sarebbe il passaggio della sentenza in cui si dà atto che nell'anagrafe aziendale Romano Brezzi viene indicato come socio, mentre nella casella relativa al delegato della sicurezza non compare alcun nome: nel caso di specie, quella che viene in rilievo, sulla base dei patti, è non già la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n 81/2008, bensì la delega gestoria rilasciata dai soci solo ad alcuni degli amministratori.

2.3. Con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'ente.

Il difensore osserva che a causare l'evento morte furono il mancato funzionamento del cicalino di retromarcia, la mancata attivazione del girofaro e la mancata pulizia del lunotto posteriore e, dunque, fattori riconducibili non già ad un difetto di organizzazione attribuibile all'ente, finalizzato ad un risparmio economico o a un maggiore guadagno, ma semmai a scelte individuali del soggetto conducente il mezzo.

La Corte, nell'individuare l'assetto organizzativo negligente nella omessa predisposizione del piano di viabilità, non avrebbe tenuto conto che l'incidente si era verificato all'interno di un capannone adibito a fienile, nel quale al più si sarebbe potuto indicare, come poi avvenuto, il percorso per i pedoni: tale percorso, in ogni caso, non sarebbe valso a evitare l'evento, determinato dalla retromarcia di un mezzo, privo di cicalino e con lunotto posteriore impolverato. Il passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui si afferma che il piano di viabilità, laddove adottato, avrebbe impedito l'accesso e il transito ai soggetti e ai mezzi non impegnati nel lavoro di movimentazione del fieno, sarebbe contraddittorio rispetto al passaggio successivo in cui si afferma che Savaresi era in assetto da lavoro.

In ogni caso, argomenta il difensore, il vantaggio dell'ente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ancorché esiguo, deve essere oggettivamente apprezzabile in termini di costi o velocizzazione dell'attività di impresa: nel caso in esame, il risparmio di spesa non era apprezzabile, posto che la predisposizione di strisce, cartelli verticali e dossi avrebbe comportato un impegno di spesa minimo, come chiarito dall'isp. Biamino, tecnico Asl.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte aveva negato l'applicazione di detta attenuante, rilevando che la quietanza di risarcimento in atti si riferiva solo ad alcune delle persona danneggiate e che mancavano le sottoscrizioni di Angela



Savaresi e della minore Orietta Marcia Savaresi rappresentata dalla tutrice Elvira Savaresi: tuttavia, rileva il difensore, da un lato, nella quietanza figurava la firma di Elvira Savaresi, da intendersi apposta anche nella qualità di tutrice, e, dall'altro, Angela Savaresi aveva deciso di non rivolgersi ad un legale.

2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 12 d.lgs. n. 231/2001. Il difensore lamenta la mancata riduzione della sanzione all'ente nonostante l'intervenuto risarcimento del danno.

3. Nel corso della trattazione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo, con cui si censura la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., ovvero il mancato esame dei testi a difesa nel corso del giudizio di primo grado e la mancata rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'assunzione di dette testimonianze, è inammissibile.

Dopo che il Tribunale aveva ritenuto che la difesa fosse decaduta dal diritto alla prova per la mancata citazione dei testi, la Corte di Appello ha dato atto che effettivamente la mancata citazione del teste non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente la prova, ma impone un onere di verifica circa la rilevanza o superfluità della testimonianza (Sez. 6, n. 26185 del 21/05/2025, Rv.288473; Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, Rv. 279922).

Sollecitata, dunque, a verificare la rilevanza della decisione, la Corte ha osservato che i testi erano stati chiamati a deporre sul rapporto di ospitalità e non di lavoro subordinato che legava la vittima agli imputati, ovvero su un tema che lo stesso imputato aveva ritenuto di non coltivare in sede di impugnazione e ha concluso, dunque, per la superfluità dell'esame.

La decisione è coerente con i principi che regolano la rinnovazione della istruttoria in appello. Il principio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. In



entrambi i casi l'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353).

Il ricorrente, nel ribadire il pregiudizio che la mancata escussione dei testi avrebbe arrecato al diritto di difesa sotto il profilo del diritto a provare quale fosse il ruolo svolto nella società da ciascuno degli imputati, non tiene conto che la sentenza, nell'affermare la responsabilità di tutti e tre i soci amministratori, ha valutato la prova documentale rappresentata dai patti sociali come riportati nella visura, e che analoga impostazione, sia pure in senso opposto, è stata coltivata con il ricorso, come meglio si chiarirà trattando del motivo successivo.

Ma rilievo dirimente assume, in ogni caso, la tardività dell'eccezione di illegittimità dell'ordinanza con cui è stata dichiarata la decadenza dalla prova, formulata solo con l'atto di appello e non già, come sarebbe stato necessario, subito dopo la pronuncia di detta ordinanza in sede di giudizio di primo grado. Dall'esame degli atti, ammesso essendo stato dedotto un *error in procedendo*, emerge che all'udienza del 12 febbraio 2024, presente il difensore degli imputati, il Tribunale di Alessandria, dato atto che l'imputato non aveva citato i suoi testi, aveva dichiarato la decadenza dal diritto alla prova, senza che la difesa avesse nulla eccepito. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ordinanza che applica la decadenza dalla prova a seguito della mancata citazione, senza avere previamente instaurato il contraddittorio sul punto, è viziata da nullità a regime intermedio. In quanto tale essa è sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se non tempestivamente eccepita nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ovvero immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 26185 del 21/05/2025 cit. in motivazione).

3. Il secondo motivo, incentrato sull'affermazione di responsabilità di Giuseppe Brezzi e Giorgio Brezzi, pur a fronte della previsione nei patti sociali di una delega a Romano Brezzi nella materia degli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro, è manifestamente infondato.

Occorre dare atto che nella visura camerale è indicato che «l'amministrazione della società viene affidata ai soci signori Romano Brezzi, Giorgio Brezzi e Giuseppe Brezzi, con firma libera e disgiunta per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione» e che «a Romano Brezzi viene conferita la rappresentanza legale della società ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro e degli altri adempimenti amministrativi».



Nella sentenza di primo grado (pag. 18) si dà atto che tutti e tre i fratelli erano amministratori di diritto e di fatto della società agricola all'interno della quale vi era una suddivisione dei compiti (tra agricoltura, allevamento, logistica e aspetti gestionali), ma non anche una delega di funzioni per quanto concerne la sicurezza: in particolare il Tribunale ha rilevato che tale non poteva essere considerata la generica previsione della visura camerale secondo cui a Romano Brezzi era conferita la rappresentanza legale nel senso su indicato. La Corte (pag. 9), in aggiunta a tale percorso argomentativo, ha osservato che il potere di amministrazione era conferito a tutti i soci e che il riferimento, pure contenuto in visura, alla rappresentanza legale di Romano Brezzi doveva ritenersi dunque limitato solo al potere di sottoscrizione.

Osserva il Collegio che, quale che sia il significato di tale ultima dizione, sia essa da riferirsi al solo potere di sottoscrizione, sia essa da riferirsi agli adempimenti relativi alla disciplina del lavoro, alla stessa non può attribuirsi alcuna portata liberatoria rispetto alla responsabilità di tutti i soci in materia di sicurezza sul lavoro, quali datori di lavoro, nei confronti dei dipendenti della società.

Invero, la definizione di datore di lavoro è contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a norma del quale è datore di lavoro «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Dunque, in senso prevenzionistico, è datore di lavoro il soggetto che, in quanto investito dei poteri decisionali e di spesa, ha la responsabilità dell'organizzazione o della unità produttiva.

La disciplina delle società semplici prevede:

- che salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257 cod. civ.);
- che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2261 cod. civ.);
- che in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascuno dei soci e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266 cod. civ.).

Nelle società semplici, dunque, datore di lavoro – e perciò titolare della posizione di garanzia collegata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti – è ciascuno dei soci cui è attribuita l'amministrazione disgiunta.

Il ricorrente attribuisce alla previsione per cui a Romano Brezzi viene conferita la rappresentanza della società ai limitati fini su indicati, il valore di



delega gestoria ex art. 2381 cod. civ., senza tenere conto che tale delega è prevista per le sole società per azioni, ovvero per strutture societarie complesse ed è soggetta ad una disciplina particolare: il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti; in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega; sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione (in ordine alla disciplina della delega gestoria e alla sua portata liberatoria si vedano Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024, Rv. 287206 – 01; Sez. 4, n. 8476 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284360 – 01).

Nel caso di specie, dunque, i giudici di merito, in conformità alla disciplina sopra richiamata e al contenuto dei patti sociali, hanno ritenuto che tutti i soci della società agricola semplice, amministratori con poteri di firma disgiunta, fossero datori di lavoro di fatto e di diritto.

Il motivo di ricorso, nell'obiettare che la rappresentanza della società spettava solo a Romano Brezzi per gli adempimenti in materia di lavoro, non si confronta compiutamente con l'intero percorso argomentativo della doppia conforme sentenza di condanna e invoca un istituto, quello della delega gestoria, previsto solo per le società per azioni.

4. Il terzo motivo, incentrato sulla affermazione della responsabilità dell'ente, è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente infondato.

4.1. La Corte, in continuità con la sentenza di primo grado, ha dato atto che la società non aveva adottato un modello di organizzazione idoneo a prevenire il reato, ovvero un modello che valesse a regolare la circolazione all'interno della cascina attraverso la predisposizione di un piano di viabilità. Il modello avrebbe dovuto prevedere: la valutazione del rischio investimento e la conseguente adozione di idonee procedure; l'adozione di misure volte a prevenire il rischio di interferenza fra lavoratori a terra e mezzi in transito attraverso segnaletica verticale e orizzontale, piccoli dossi, e interdizione dell'accesso ai soggetti non coinvolti nella movimentazione del fieno; la dovuta informazione ai lavoratori collegata alla valutazione del rischio e all'adozione del piano di viabilità. La Corte ha anche rilevato che il concreto risparmio derivato all'ente dalla violazione delle norme di prevenzione non era limitato al solo costo del posizionamento di strisce e cartelli all'interno del fienile, ma anche al costo dello studio per la realizzazione



del piano di viabilità e per la conseguente informazione e al costo per l'attuazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

4.2. Il percorso argomentativo adottato non si presta alle censure dedotte.

La responsabilità da reato degli enti, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (Sez. 6 n. 17664 del 29/01/2025, Rv. 288143). I criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti: il primo è criterio soggettivo, da valutare "*ex ante*", e consiste nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "*ex post*" e consiste nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, Rv. 261114; Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, Rv. 286586; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Rv. 274320; Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Rv. 268066).

4.3. Il ricorrente si limita a contestare in maniera generica e avversativa, da un lato, l'assunto per cui la predisposizione del piano di viabilità e l'adempimento dei connessi doveri informativi sarebbero valsi ad evitare l'evento e, dall'altro, l'assunto secondo cui il reato sarebbe stato commesso a vantaggio dell'ente, stante la esiguità dei costi collegati alla predisposizione della segnaletica verticale e orizzontale. Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, il motivo non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata con cui, in maniera non manifestamente illogica, sono stati valorizzati il risparmio del costo per lo studio e la realizzazione del piano di viabilità e per la conseguente attività di informazione e il risparmio del costo per la predisposizione del sistema disciplinare. La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha ritenuto che il vantaggio per l'ente possa essere ricollegato anche all'omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza dei corsi, sono distolti dall'attività lavorativa (in tal senso Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, cit.).

5. Il quarto e il quinto motivo, incentrati sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante *ex art. 62 n. 6 cod. pen.* quanto al trattamento



sanzionatorio delle persone fisiche e della riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 d.lgs n. 231/2001, quanto al trattamento sanzionatorio dell'Ente, sono inammissibili perché meramente avversativi e, comunque, manifestamente infondati.

La Corte di appello ha spiegato (pag. 13) che il risarcimento del danno non poteva essere considerato integrale, mancando nell'atto di quietanza prodotto la sottoscrizione della persona offesa Angela Savaresi e la sottoscrizione di Elvira Savaresi nella qualità di tutrice del figlio minore del deceduto, per le quali pure il legale aveva avanzato richiesta; ha osservato altresì, con riferimento alla richiesta di riduzione della sanzione per l'Ente, ricollegata anche all'avvenuta adozione del modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che nel corso della istruttoria nulla era merso al riguardo, soprattutto con riferimento alla predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni per favorire il rispetto delle misure di prevenzione.

A tale motivazione il ricorrente, prendendo in esame anche per la riduzione della sanzione ex art. 12 d.lgs n. 231/2001 il solo profilo del risarcimento del danno, obietta che quest'ultimo avrebbe dovuto essere considerato integrale, limitandosi ad avversare le ragioni individuate dai giudici di merito, cui non contrappone alcun argomento in fatto o in diritto, tale da minarne la tenuta logica.

Il percorso argomentativo è, di contro, rispettoso dei consolidati principi per cui, ai fini della configurabilità della diminuzione di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale ed effettivo (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 15875 del 24/03/2022, Rv. 283190) e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, il quale può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284224; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Rv. 263812; Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, Rv. 247118).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Anna Ricci

Il Presidente
Lucia Vignale

